

**Edizione di lunedì 21 Novembre 2022**

## **CASI OPERATIVI**

**Rimborso utenze ai lavoratori dipendenti**  
di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**Comunicazione al Mise degli investimenti 4.0 entro il 30 novembre**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **IVA**

**Da Agenzia Entrate e Cassazione degli alert nell'utilizzo del plafond**  
di **Roberto Curcu**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Amministratori, deleghe e assetti organizzativi adeguati**  
di **Fabio Landuzzi**

## **ACCERTAMENTO**

**Al prestanome non può essere imputato un maggior reddito in via presuntiva**  
di **Marco Bargagli**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Rimborso utenze ai lavoratori dipendenti***

di **EVOLUTION**



***In relazione all'innalzamento della franchigia a 600 euro, disposta dall'articolo 12 D.L. 115/2022, per l'esclusione da imposizione IRPEF dei rimborsi delle utenze domestiche erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, si chiede se tale previsione opera anche in riferimento alle utenze condominiali.***

L'articolo 12 D.L. 115/2022 dispone, soltanto per il periodo d'imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef nel limite complessivo di euro 600.

La disciplina agevolativa opera in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, secondo cui per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef nel limite di euro 258,234.



**[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)**

## AGEVOLAZIONI

### **Comunicazione al Mise degli investimenti 4.0 entro il 30 novembre**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Le imprese che hanno effettuato investimenti in **beni strumentali ad alto valore tecnologico** (materiali o immateriali) devono **trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione entro il 30 novembre 2022**.

In particolare, il [comma 191](#), quarto periodo, dell'articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli **investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016**, ha previsto quanto segue: *al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per **valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative** in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono effettuare una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico***.

Il modello, approvato con il [decreto direttoriale 6 ottobre 2021](#), è composto da un **frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa** che si è avvalsa del credito d'imposta, oltre che da **due sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli **investimenti in beni materiali 4.0** di cui all'[allegato A alla L. 232/2016](#) e gli **investimenti in beni immateriali 4.0** di cui all'[allegato B delle L. 232/2016](#).

Il modello di comunicazione, **firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**, va trasmesso in formato elettronico **tramite PEC all'indirizzo [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it)** secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise e nell'**allegato 1** del citato decreto direttoriale 6 ottobre 2021.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'[articolo 1, commi da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020](#), il modello di comunicazione va **trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**.

In particolare, **entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2021:**

**1. Investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all'[allegato A](#) alla L. 232/2016**

- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – **primo gruppo allegato A** (come, ad esempio, macchine utensili per asportazione, macchine per il confezionamento e l'imballaggio, macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti);
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità – **secondo gruppo allegato A** (ad es. sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali);
- Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» – **terzo gruppo allegato A** (ad es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche).

**2. Investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'[allegato B](#) alla L. 232/2016**

- software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

All'interno del modello vengono richieste inoltre **alcune informazioni di carattere statistico** come, ad esempio, se in relazione agli investimenti sopra indicati l'impresa ha fruito di **altre sovvenzioni pubbliche**, oppure se ha beneficiato del *voucher manager* o di un *innovation manager*.

Occorre dettagliare anche a **quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati**, scegliendo **una o più delle seguenti**: *Advanced manufacturing solution, Additive manufacturing, Augmented reality, Simulation, Horizontal/Vertical integration, Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity, Big Data & Analytics*, o altro (da specificare).

Si ricorda che **l'invio del modello di comunicazione** in questione **non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta**: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di **monitorare l'andamento** delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell'iper ammortamento alla nuova dei crediti d'imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.

L'eventuale **mancato invio del modello non determina**, pertanto, **effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria** circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Segnaliamo, infine, che sono previste **analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative**:

- **credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** – il rispettivo modello di comunicazione, approvato con apposito [decreto 6 ottobre 2021](#), va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e trasmesso tramite PEC all'indirizzo [cirsid@pec.mise.gov.it](mailto:cirsid@pec.mise.gov.it)
- **credito d'imposta formazione 4.0** – il relativo modello di comunicazione, approvato con apposito [decreto 6 ottobre 2021](#), va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e trasmesso tramite PEC all'indirizzo [0@pec.mise.gov.it](mailto:0@pec.mise.gov.it)

Anche in questi casi, il modello di comunicazione va trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

## IVA

---

### ***Da Agenzia Entrate e Cassazione degli alert nell'utilizzo del plafond***

di **Roberto Curcu**



Una recente sentenza della **Corte di Cassazione** ([n. 30800 del 19.10.2022](#)) ed una ancora più recente **risposta ad interpello** ([n. 540 del 31.10.2022](#)) hanno messo in luce come nell'utilizzo del plafond previsto per gli esportatori abituali, possano sorgere **rischi di commettere errori che portano all'irrogazioni di sanzioni sproporzionate**.

Complice **l'aumento dei tassi di interesse**, e le tempistiche non certo invidiabili di erogazione dei rimborsi Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate, avvicinandosi alla fine dell'anno alcuni **esportatori abituali** potrebbero essere tentati di **utilizzare il plafond Iva per importi molto simili a quelli che emergono dalla dichiarazione Iva presentata per l'anno di imposta 2021**.

L'importo che emerge dalla dichiarazione Iva è l'importo del plafond complessivo, e da nessuna parte risulta se – per caso – una parte di esso sia “vincolato”.

**Una parte del plafond potrebbe essere “vincolato”, e cioè utilizzabile per effettuare acquisti e importazioni di beni da inviare all'estero allo stato originario entro il termine di sei mesi dalla consegna.**

**Questo plafond vincolato si crea in capo al promotore di una operazione triangolare**, ed è pari all'ammontare del prezzo di acquisti dei beni che il proprio fornitore ha inviato direttamente all'estero.

In particolare, se IT1 cede ad IT2 della merce per 100, e la invia direttamente all'estero (extraUE o UE), ed IT2 emette fattura non imponibile [articolo 8 del Decreto Iva](#) o non imponibile [articolo 41 D.L. 331/1993](#) nei confronti del proprio cliente per 110, in capo ad IT2 si formerà un **plafond complessivo** di 110, di cui 100 però saranno **vincolati all'acquisto di merce da “esportare” nello stato originario** nei sei mesi successivi alla consegna.

Nella risposta ad interpello, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che questo vincolo da apporre sul plafond non si crea solo quando l'intermediario ha effettuato acquisti da soggetti italiani che hanno inviato direttamente la merce all'estero (e quindi hanno emesso nei suoi confronti fattura senza Iva ai sensi dell'[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#) o [58 D.L. 331/1993](#)), ma anche quando si è **promotori di una operazione triangolare comunitaria semplificata**.

In sostanza, quando IT acquista a 100 da un tedesco, cede a 110 ad un francese, e fa inviare la merce direttamente dalla Germania alla Francia, **il plafond che si forma con la cessione non imponibile [articolo 41](#) nei confronti del francese, è da considerarsi, per l'importo di 100, vincolato**.

Il suggerimento di chi scrive è quindi quello di **verificare gli effetti sul plafond in caso di ricezione di fatture da fornitori italiani, non imponibili [articolo 8 D.P.R. 633/1972](#) o non imponibili [articolo 58 D.L. 331/1993](#), e da fornitori comunitari, che sono state integrate senza Iva ai sensi dell'[articolo 40, comma 2, D.L. 331/1993](#)**.

Ulteriore "alert" sull'utilizzo del plafond ci giunge dalla [Sentenza della Corte di Cassazione 30800 del 19.10.2022](#), nella quale viene ricordato come **il plafond possa venire meno retroattivamente, quando viene meno l'operazione originaria che lo ha creato**. Per capire questo concetto, ricordiamo come il plafond si formi con la registrazione di fatture emesse riportanti determinati titoli di non imponibilità.

Ricordiamo anche come l'emissione di fatture di acconto per future cessioni comunitarie o esportazioni sono emesse con dei **titoli di non imponibilità che concorrono alla formazione del plafond**, e lo formano – appunto – nel periodo in cui sono registrate le relative fatture.

Il caso trattato dalla [sentenza 30800/2022](#) è uno di quelli che – causa eventi bellici in Ucraina e relative sanzioni alla Russia – nel 2022 potrebbe essere più frequente del solito.

Si tratta infatti di plafond formato negli anni precedenti (si supponga il 2021), a fronte dell'**emissione di fatture di acconto con titolo di non imponibilità**, riferito a beni che si pensava che, una volta ultimati, sarebbero usciti dal territorio italiano.

A fronte della mancata uscita della merce, derivante ad esempio da una risoluzione del contratto, avvenuta nel corrente anno, emerge che le fatture di acconto che erano state calcolate per la verifica e il calcolo del plafond 2021 (da spendere nel 2022), non possono più essere considerate.

In sostanza, una nota di credito emessa nel 2022, che storna una fattura che ha concorso a formare plafond nel 2021, rettifica il plafond 2021, e non va a ridurre il plafond 2022 che emergerà dalla dichiarazione Iva che verrà presentata nei primi mesi del 2023.

In sostanza, **ogni volta che viene emessa una nota di variazione in diminuzione (ancorché fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 26) o viene emessa una nota di variazione in aumento di sola**

**Iva, è necessario valutare gli impatti delle operazioni sottostanti ai fini del plafond.**

Chiaro è – a questo punto dell'anno – che chi già non faceva tali verifiche in sede di emissione di note di variazione, deve necessariamente porvi rimedio, sperando di non aver già splafonato, o di aver perso retroattivamente lo status di esportatore abituale.



## DIRITTO SOCIETARIO

### ***Amministratori, deleghe e assetti organizzativi adeguati***

di **Fabio Landuzzi**



Come noto, l'[articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#) dispone l'obbligo per l'imprenditore che operi in forma societaria di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** rispetto alla **natura** e alle **dimensioni** dell'impresa, **anche in funzione** della **rilevazione tempestiva** della crisi dell'impresa e della **perdita della continuità** aziendale.

La dottrina si interrogò sin dalla prima pubblicazione della riformulazione del suddetto dettato normativo in relazione a quale fosse il **soggetto a cui riferire tale obbligo**; ebbene, dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. 147/2020, i testi rispettivamente degli [articoli 2257, comma 1](#) (che disciplina l'amministrazione disgiuntiva nelle società personali), [2380-bis, comma 1, ultimo periodo](#) (che regola l'amministrazione nelle società azionarie), e [2475 comma 1](#) (che regola l'amministrazione nelle Srl), cod. civ., sono espliciti nell'affermare che **"l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086 secondo comma spetta esclusivamente agli amministratori"**.

Un utile contributo alla disamina del tema in questione lo si ha nella **Massima del Consiglio Notarile di Firenze Pistoia Prato n. 74/2020** la quale tratta della relazione che il potere-dovere gestorio che compete agli amministratori, da una parte, e l'esercizio della **facoltà di delega** all'interno dell'organo amministrativo composto in forma collegiale.

La Massima notarile afferma che il **rispetto della collegialità** in materia di gestione dell'impresa **impedisce la delega integrale a singoli amministratori** della competenza ad adottare decisioni rientranti in tale ambito; è invece ammesso che vengano delegate, anche in via esclusiva, ad alcuni fra gli amministratori le **attività relative a singole fasi** di una decisione che, tuttavia, deve restare collegiale, in coerenza al disposto dell'[articolo 2381 cod. civ.](#) in materia di elaborazione ed esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società.

L'**istituzione dell'assetto organizzativo** ed amministrativo-contabile dell'impresa attiene quindi alla fase della **gestione ed organizzazione dell'impresa** sociale che va riferita necessariamente a **tutti gli amministratori**; diversamente, i temi della **operatività della società** si pongono al di fuori del concetto di gestione / organizzazione così inteso, riguardando le decisioni riferite al

**compimento dei singoli atti** gestori, sicché questi possono essere legittimamente **affidati a singoli amministratori** od anche **procuratori speciali** esterni all'organo amministrativo, e nelle SRL anche a **singoli soci**.

In questo senso, è significativo sottolineare la **sottile linea di demarcazione** che viene evidenziata nella Massima in commento con riguardo alle Srl in cui le norme che consentono l'attribuzione ad alcuni fra i **soci non amministratori** di poteri gestori vanno intese come riferite alla amministrazione (**compimento di singoli atti**) e non alla gestione/organizzazione dell'impresa sociale e dei suoi assetti, nell'accezione di cui sopra.

Nelle SPA, l'[articolo 2381 cod. civ.](#) affida agli **amministratori muniti di delega** la cura che gli **assetti organizzativi** siano **adeguati** alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, con dovere di informativa all'organo collegiale; da parte sua, l'**organo amministrativo collegiale** è quindi il soggetto **investito della valutazione degli assetti organizzativi**, così come curati dagli amministratori delegati.

In questo modello, quindi, gli amministratori muniti di delega curano l'adeguatezza degli assetti organizzativi dell'impresa sociale, ma la **decisione finale** sugli assetti così predisposti rimane dell'**organo amministrativo collegiale**, e quindi compete a tutti gli amministratori.

Giova al riguardo citare anche l'importante principio affermato dalla **Cassazione** nella recente **sentenza n. 24068/2022** secondo cui **l'amministratore di una società per azioni non può delegare** ad un terzo **poteri di esclusiva spettanza degli amministratori**; ovvero, *“non può delegare poteri che per **vastità dell'oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifica** in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la **gestione dell'impresa** e/o il potere di **compiere le operazioni** necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”*.

In tema di assetti organizzativi, sono quindi **solo gli amministratori**, sotto la loro **responsabilità, ad organizzare la società** secondo i precetti dell'articolo 2086 cod. civ. e quindi circa l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.

È infine interessante evidenziare, come si legge anche nella Massima notarile succitata, che **l'istituzione di assetti adeguati non deve essere affatto vista e vissuta solo ed esclusivamente nell'ottica della crisi di impresa**, ma tutt'altro; questo dovere dell'organo amministrativo risponde *in primis* al rispetto dei **principi di corretta amministrazione**, e di **buon funzionamento dell'impresa** sociale.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Al prestanome non può essere imputato un maggior reddito in via presuntiva***

di **Marco Bargagli**



Nell'ambito di una **verifica fiscale o di un'altra attività ispettiva**, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire la **base imponibile sottratta a tassazione**, anche sulla base di **parametri induttivo-presuntivi**.

Per espressa disposizione normativa scattano così **presunzioni legali relative**, in base alle **quali il contribuente è chiamato a fornire al Fisco idonea prova contraria di non avere sottratto redditi a tassazione**.

Anche la prassi operativa ha chiarito che la **ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva** può fondarsi, oltre che su **prove dirette della falsità o incompletezza dei dati contabilizzati e dichiarati dal contribuente** e del mancato o irregolare rispetto di specifiche norme, anche su **dati ed elementi di natura empirica, indiziaria, che vengono definite "prove indirette – presuntive."**

In buona sostanza, i verificatori possono fondare i loro rilievi anche sulla base di **elementi, connotati da requisiti di gravità precisione e concordanza** ex [articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) ed [articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) ai fini Iva (c.d. presunzioni legali), che fanno ritenere che il contribuente **abbia sottratto a tassazione i redditi conseguiti**.

In particolare, la **circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza**, accanto alle **tradizionali forme di controllo**, contempla la possibilità di procedere alla **ricostruzione del volume d'affari e del reddito sulla base di elementi empirici, indiziari, presuntivi, che esulano dalle mere risultanze contabili**.

In tale contesto, il Comando Generale della Guardia di Finanza **formula precisi esempi**:

- **presenza di materiale in magazzino in misura superiore o inferiore rispetto a quella per**

- cui risultano ricevute o emesse fatture;
- **consistenze di cassa superiori o inferiori alle risultanze contabili;**
- **erogazione di finanziamenti all'impresa da parte del titolare o dei soci non giustificati dalle rispettive disponibilità;**
- **dichiarazioni di soggetti terzi acquisite in atti comprovanti l'effettuazione o la non effettuazione di certe operazioni;**
- **esame di fatture che non trovano coincidenza fra l'emittente ed il ricevente;**
- **documentazione interna dell'impresa ovvero personale del professionista, corrispondenza varia, agende, vera e propria contabilità "nera" parallela a quella ufficiale;**
- **documentazione relativa ai rapporti bancari del contribuente controllato o suoi clienti e fornitori.**

Anche a livello normativo esistono specifiche disposizioni in tema **di accertamento induttivo**:

- [l'articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) (accertamento analitico – induttivo), che consente all'ufficio delle imposte di procedere alla **rettifica del reddito d'impresa delle persone fisiche** se l'**incompletezza, la falsità o l'inesattezza** degli **elementi indicati nella dichiarazione** e nei **relativi allegati** risulta dall'**ispezione delle scritture contabili** o da **altre verifiche** ovvero dal **controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili** sulla **scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa**, nonché **dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio**. Sul punto, **l'esistenza di attività non dichiarate (ipotesi di ricavi in nero) o la inesistenza di passività dichiarate (es. costi non deducibili)** è desumibile anche sulla base di **presunzioni semplici**, purché queste siano **"gravi, precise e concordanti"**;
- [l'articolo 39, comma 2, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) (accertamento "induttivo puro"), il quale prevede la possibilità, per l'ufficio delle imposte, di **determinare il reddito d'impresa** sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti o venuti a sua conoscenza**, con **facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili** e di avvalersi anche di **presunzioni semplicissime**, prive dei requisiti di **"gravità, precisione e concordanza"** che, come sopra accennato, caratterizzano le **presunzioni semplici**.

Dopo avere illustrato **l'ambito giuridico e operativo di riferimento** si segnala che, sempre in tema di **accertamento induttivo**, la suprema **Corte di cassazione, sezione 5<sup>a</sup> civile**, con [l'ordinanza n. 28048/2022 del 26.09.2022](#), ha ritenuto che **non può essere attribuito presuntivamente al contribuente**, estraneo alla gestione aziendale, un **maggior reddito extracontabile accertato in capo ad un'impresa a ristretta base azionaria**.

I giudici hanno escluso la **legittimità dell'attribuzione degli utili extracontabili alla contribuente** in ragione della sua **mera qualità di prestanome e della sua estraneità alla compagine sociale**.

In conclusione, a prescindere dai rilievi formulati, la **presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato** deve necessariamente **essere sorretta da altri elementi**, significando che **l'Ufficio non aveva fornito alcuna prova in ordine alla traslazione dei ricavi non contabilizzati** dall'impresa, in capo alla persona fisica.